

COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA

MUNICIPALE

SULL'ORARIO

FLESSIBILE

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento organico dei dipendenti del 3 ottobre 2017 (ROD),

ORDINA

Art. 1

Scopo e applicazione

- ¹ L'orario di lavoro flessibile permette al dipendente di:
 - a) fissare l'inizio e la fine della propria giornata lavorativa;
 - b) fissare la durata della pausa di mezzogiorno.

Art. 2

Principi generali

Il servizio alla cittadinanza deve essere garantito durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 3

Durata della settimana e della giornata lavorativa

La settimana lavorativa è di 40 ore, suddivise in 8 ore giornaliere.

Art. 4

Orario flessibile

- ¹ Il dipendente deve essere presente sul posto di lavoro:
 - a) dalle 08.30 alle 11.30;
 - b) dalle 14.00 alle 16.30.

Art. 5

Riporto mensile

¹ Il saldo (la differenza fra le ore prestate e quelle da effettuare) è determinato alla fine di ogni mese e riportato al mese successivo. Esso non deve essere superiore +/- 15 ore.

² Sono preminenti le esigenze di servizio alla cittadinanza.

² Salvo diversa disposizione da parte del Municipio, l'attività lavorativa non può prendere avvio prima delle ore 07.00 e non può concludersi oltre le ore 19.00.

³ La pausa del mezzogiorno deve avere una durata minima di 30 minuti.

² Il saldo positivo superiore a 15 ore è automaticamente riportato a 15 ore all'inizio del mese successivo, senza indennità alcuna, fatta eccezione per casi particolari espressamente autorizzati dal Segretario Comunale.

³ Al termine del rapporto di lavoro il saldo deve essere uguale a zero.

Art. 6

Compenso delle ore

Le ore effettuate nella fascia di flessibilità possono essere compensate unicamente in tempo libero.

Art. 7

Restrizioni

La regolamentazione dell'orario flessibile può subire restrizioni totali o puntuali per le esigenze di servizio, in particolare per garantire il servizio alla cittadinanza negli orari di sportello.

Art. 8

Rilevazione del tempo di lavoro

La registrazione delle ore di presenza avviene tramite schede personali con gli appositi apparecchi.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICPIO

Il Segretario